

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(n. 694/A)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Vicepresidente della Regione

(GIOSUÈ MARINO)

su proposta dell'Assessore per l'economia

(ARMAO)

l'11 marzo 2011

*Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2011*

----O----

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA

'BILANCIO: bilancio e programmazione, finanze, controllo della
spesa regionale ed extra regionale, credito e risparmio'

Composta dai deputati

Savona Riccardo, *presidente e relatore*; D'Asero Antonino, *vicepresidente*; Galvagno Michele, *vicepresidente*; D'Agostino Nicola, *segretario*; Cracolici Antonino; De Luca Cateno; Di Benedetto Giacomo; Dina Antonino; Formica Santi; Leanza Edoardo; Leontini Innocenzo; Lupo Giuseppe; Panepinto Giovanni; Pogliese Salvatore Domenico; Scammacca Della Bruca Guglielmo.

Presentata il 16 marzo 2011

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge di bilancio per l'anno 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013, presentato all'Assemblea regionale siciliana il 10 ottobre 2010, non ha ancora concluso l'iter parlamentare. Con la predisposizione dell'unito disegno di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sino al termine massimo consentito dal-

la normativa vigente, il Governo ritiene pertanto di adempiere ad un suo preciso dovere costituzionale al fine di evitare la paralisi dell'attività amministrativa.

In particolare, con il primo periodo dell'articolo 1 del disegno di legge in argomento è prorogato al 30 aprile 2011 il termine previsto dal comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1. Inoltre, con il secondo periodo del comma 1, dell'articolo 1, sono state confermate, oltre a quelle previste dalla vigente normativa contabile, le deroghe alle limitazioni all'assunzione di impegni, già contenute nell'articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1. Infatti, si mantiene la deroga alla limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti alle spese concernenti la realizzazione degli interventi comunitari, previsti sia nei PP.OO. dei fondi strutturali per la Sicilia 2007-2013 e nel PAR-FAS 2007-2013, al fine di consentirne la piena utilizzazione. Confermata la condizione che l'assunzione di impegni e l'effettuazione di pagamenti concernenti il Piano regionale dell'offerta formativa siano limitate alle somme relative all'anno di competenza 2011, è altresì stabilita la deroga all'esercizio in dodicesimi per le spese concernenti la legge regionale 24 del 1976 limitatamente agli stipendi del personale per il medesimo esercizio.

L'esigenza di prorogare per un ulteriore mese la gestione provvisoria del bilancio della Regione per l'esercizio in corso è direttamente connessa alla necessità di addivenire, entro questo ulteriore lasso di tempo, al raggiungimento di un'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, volta a definire i rapporti finanziari con lo Stato, ivi compresa la misura della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria.

Con riguardo a tale ultimo profilo va ricordato che, a normativa vigente, deve legittimamente ritenersi che la compartecipazione della Regione vada determinata nel 42,5 per cento e non nella maggior percentuale sancita da normativa che non riguarda espressamente l'esercizio finanziario 2011. Tale questione, assai complessa sul piano della ricostruzione giuridico-finanziaria, è stata prospettata al Governo nazionale in occasione dei molteplici incontri intervenuti e oggetto di approfondimento da parte dei competenti uffici anche in ordine alle soluzioni attraverso le quali far fronte al fabbisogno finanziario nel contesto di rigoroso risanamento che ispira il bilancio e la manovra finanziaria 2011.

Giova ricordare in merito che l'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fissa al 42,5 per cento, a decorrere dall'anno 1997, la misura del concorso regionale alla spesa sanitaria. Successivamente, l'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che la percentuale di compartecipazione, 'al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione' è elevata al '44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009'.

Da un'interpretazione letterale delle disposizioni sopra richiamate, emerge con evidenza, in primo luogo, come la disposizione del 1996 costituisca norma a regime destinata ad operare per un periodo di tempo indefinito, mentre la norma del 2006, per espresso e testuale dettato della medesima, costituisce eccezione, temporaneamente delimitata, e, quindi, destinata a trovare applicazione solo per il tempo della stessa specificatamente individuato. Ed è a questi principi che è ispirata la determinazione del disegno di legge di bilancio.

E' indubbio che il bilancio 2011 sia un bilancio di transizione, non solo perché avvia un deciso riequilibrio dei conti regionali, ma anche poiché si colloca nel contesto del federalismo fiscale di cui è imminente l'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi. Ed è proprio in tale contesto che va ricondotta l'interlocuzione con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della semplificazione normativa.

Sin dal 24 gennaio 2011 (data del primo incontro con il Ministero dell'Economia) sono stati avviati i colloqui istituzionali tra i predetti ministeri e le relative strutture tecniche. In merito va evidenziato che durante il mese di febbraio sono stati effettuati altri quattro incontri istituzionali (1, 10, 17 e 23 febbraio), l'ultimo dei quali è stato effettuato presso il Dipartimento per la semplificazione amministrativa, alla presenza del Ministro. A seguito di quest'ultimo incontro, sin dai primi di marzo la Regione ha formalizzato la propria ipotesi operativa di completa attuazione statutaria e per il coordinamento della finanza regionale con il processo federalista previsto dalla legge n. 42/2009. Documento che peraltro ha attualizzato quanto già prospettato alla Commissione paritetica nel dicembre del 2010.

Con l'ultimo documento presentato è stata prospettata una soluzione che consente di superare, analogamente a quanto avvenuto per altre regioni, la problematica del finanziamento della quota regionale del fondo sanitario per il 2011, anche attraverso l'utilizzazione delle risorse FAS in forza dell'articolo 2, comma 90, della legge 191/2009, mentre per il prosieguo si procederà alla copertura degli oneri con il ricorso alle risorse derivanti dal trasferimento di tributi nell'ambito del federalismo fiscale compiuto per la Regione in piena attuazione delle prerogative statutarie.

Nell'ambito della trattativa in corso, è stato, infatti, prospettato, per gli anni 2012 e 2013, il riconoscimento alla Regione, ai sensi del comma 832 dell'articolo 1 della richiamata legge 296/2006, della retrocessione di parte del gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo sul territorio regionale o ad altri cespiti tributari statali, in misura almeno pari a garantire il mantenimento dell'equilibrio finanziario.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)

Art. 1.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il termine di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, è prorogato al 30 aprile 2011. Sono confermate le disposizioni contenute ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della medesima legge regionale.


2. Ferma restando la disposizione di cui al comma 3 della citata legge regionale n. 1 del 2011, la limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e

A.1

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO AL DDL 694/A

Prima dell'articolo si inserisce il Articolo
seguente


1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 così come determinata dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2010, n. 11 è ridotta, per l'esercizio finanziario 2011, di 74.000 migliaia di euro da destinare al finanziamento del PROF 2011.



1.2

EMENDAMENTO SOPPRESSIVO AL DDL 694/A


Il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate scribble.

1.1

EMENDAMENTO MODIFICATIVO AL DDL 694/A

All'articolo 1 dopo le parole "30 aprile 2011" aggiungere le seguenti parole: "e con gli effetti di bilancio derivanti dalla approvazione della presente legge".

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several smaller, connected strokes.